

## **Star del credere - si o no?**

Si tratta di vera e propria rivoluzione nei rapporti tra agente e casa mandante.

L'art.28 della Legge Comunitaria 1999 è stato approvato in data 16 dicembre 1999 .

Nell'art. 1736 del C.C. è stato aggiunto il 3° comma che recita:

"è vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' però, consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo."

E' dubbia l'interpretazione da dare alla possibilità eccezionale di concordare apposite garanzie per singoli affari, in quanto è veramente difficile pensare che ad ogni proposta dell'agente si possa discutere sulla particolare natura dell'affare o sulla garanzia che l'agente deve offrire.

Si devono, quindi, auspicare chiarimenti e precisazioni ufficiali che consentano, in concreto e sul piano pratico, di applicare le nuove disposizioni.

## **Qual'è il termine di iscrizione per un agente all'Enasarco?**

L'iscrizione alla Fondazione ENASARCO deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

La ditta preponente che non provvede all'iscrizione nel termine di trenta giorni è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 61 per ciascun agente.

## **Chi deve essere iscritto all'Enasarco?**

Deve essere iscritto l'agente che opera individualmente o anche attraverso una società.

Se società devono essere iscritti i soli soci illimitatamente responsabili che svolgono attività di agenzia .

Non possono essere accettate domande di iscrizione all'Enasarco di soggetti che non risultino iscritti al ruolo degli agenti di commercio .

Per l'iscrizione sono stati predisposti due differenti moduli:

Mod. 500 Penta per l'iscrizione di agenti che operano individualmente

Mod. 510 Penta per l'iscrizione di agenti che operano in società

( questi modelli sono prelevabili nella nostra sezione modulistica )

Nota: Per l'iscrizione all'Enasarco non c'è più il requisito obbligatorio dell'iscrizione a ruolo dell'agente. La novità è stabilita direttamente dalla Fondazione Enasarco, ponendo fine ad un problema originato dalla direttiva 86/653/Cee. (Regolamento pubblicato sulla G.U. 197/2000)

## **Puo' un amministratore essere agente della stessa società?**

Se membro del Consiglio di Amministrazione sì. Se invece è amministratore unico o socio illimitatamente responsabile vi è assolutamente incompatibilità in quanto si verifica la cosiddetta "immedesimazione organica". Viene a mancare, cioè, il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.

## **Qual'è la misura del contributo previdenziale?**

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone, anche di fatto.

La misura del contributo da calcolarsi con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile ed è a carico di entrambe le parti: 50% mandante, 50% agente.

La misura è la seguente:

- anno 2003 - aliquota totale 11,50% (5,75% a carico del preponente e 5,75% a carico dell'agente)
- anno 2004 - aliquota totale 12,5% (6,25%+6,25%)
- anno 2005 - aliquota totale 13%: (6,5%+6,5%)
- anno 2006 - aliquota 13,5% (6,75%+6,75%)

### **A quanto ammonta attualmente il contributo previdenziale minimo e massimo?**

Il versamento dei contributi, attualmente stabiliti nella misura dell' 11,50% (5,75% a carico del preponente e 5,75% a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.

Il contributo minimo annuo è stabilito in 248,00 Euro per l'agente monomandatario ed in 124,00 Euro per l'agente plurimandatario. Nel caso di agenti operanti in Società tale importo è ridotto rispettivamente a 124,00 Euro e 62,00 Euro per ciascun socio.

L'integrazione è a totale carico della ditta preponente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

- a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

I massimali previdenziali annui sono stabiliti in 21.691,00 Euro per l'agente impegnato contrattualmente ad esercitare l'attività per un solo preponente ed in 12.395,00 Euro per l'agente senza rapporto esclusivo. Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci.

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo in considerazione i versamenti già effettuati nei periodi precedenti alla variazione stessa

### **Quali sono i termini di versamento del contributo previdenziale?**

Il contributo al fondo previdenza viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo) utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione ENASARCO invia regolarmente a tutte le ditte preponenti iscritte.

A tale bollettino va abbinata una distinta di ripartizione precompilata, che la Fondazione ENASARCO provvede ad inviare unitamente al bollettino di conto corrente postale, al fine di accreditare l'importo versato sui conti dei singoli agenti.

E' indispensabile che la somma versata corrisponda esattamente al totale della distinta.

ATTENZIONE: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se

non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.

### **Qual'è il contributo per l'agente società di capitale?**

Se il Preponente si avvale di agenti che operano in forma di società di capitale (Srl, Spa) è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo di solidarietà determinato nelle seguenti misure:

#### **IMPORTI PROVVISORIALI ANNUALI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA**

Fino ad Euro 13.000.000,00 2 per cento

Da Euro 13.000.000,01 a 20.000.000,00 1 per cento

Da Euro 20.000.000,01 a 26.000.000,00 0,50 per cento

Oltre Euro 26.000.000,01 0,10 per cento

Tale contributo, a carattere regressivo, va calcolato in base agli scaglioni di importi provvisori annuali, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, ed è destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza e di solidarietà.

### **A quanto ammonta il FIRR?**

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

- Agenti e rappresentanti monomandatari

4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 Euro annui;

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 Euro e 18.600,00 Euro annui;

1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 Euro annui

- Agenti e rappresentanti plurimandatari

4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 Euro annui;

2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 Euro e 9.300,00 Euro annui;

1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 Euro annui

Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

### **Qual'è il termine di versamento per il FIRR?**

Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1° e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione ENASARCO invia regolarmente a tutte le ditte preponenti iscritte.

### **I contributi al Fondo di Previdenza dell'Enasarco possono essere ricongiunto?**

No, perché si tratta di due istituti, entrambi obbligatori, che hanno origine e finalità diverse.

### **Quando spetta l'indennità per mancato preavviso?**

L'indennità di preavviso spetta all'agente quando la ditta mandante recede dal contratto senza concedere il preavviso previsto dal contratto, che normalmente è di quattro mesi.

L'indennità sostitutiva di preavviso è pari a una somma ragguagliata per dodicesimi alle provvigioni liquidate all'agente nell'anno solare precedente

### **Quando spetta l'indennità di clientela?**

L'indennità di clientela è prevista dagli accordi economici a favore dell'agente quale ulteriore indennità da corrispondere nel caso in cui il rapporto si sciogla ad iniziativa della casa mandante per una circostanza che non sia imputabile all'agente.

## **Sono un agente di commercio. Posso detrarre l'auto al 100% per scopi personali?**

La percentuale di deducibilità delle spese per l'automezzo, prevista per gli agenti di commercio dall'articolo 121-bis), Tuir, deve essere applicata indipendentemente dalla presenza o meno di un'altra autovettura utilizzata per soli scopi personali e familiari.

La presunzione di uso promiscuo, con la conseguente deducibilità dei costi nel limite dell'80%, è di tipo assoluto. Quindi, anche se l'agente possiede un mezzo regolarmente intestato all'impresa e un altro mezzo intestato alla moglie, i costi del mezzo utilizzato per l'attività non possono sfuggire ai limiti di deducibilità previsti dalla legge.

## **In quale percentuale concorre la plusvalenza per la vendita di un'auto di un agente di commercio?**

La plusvalenza derivante dalla vendita dell'auto va dichiarata per l'agente di commercio all'80% (nella proporzione in cui è stata detratta).

Nel quadro G c'è un apposito rigo dove va indicata e concorre al reddito a tutti gli effetti (IRPEF/IRAP/INPS).

## **Quali sono, in materia di R.A., le norme che regolamentano le differenti aliquote per gli agenti di commercio?**

Le ritenute per le intermediazioni sono stabilite dall'art. 25 bis del D.P.R.600.

L'articolo in questione stabilisce che:

"I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. Dal 1 gennaio 2003 è il 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

## **Cosa bisogna fare per poter beneficiare della ritenuta ridotta, da parte di un agente di commercio?**

L'applicazione della ritenuta di acconto ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di una comunicazione che attesti i requisiti, da inviare per ciascun anno solare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

Il fac-simile di tale lettera si trova nella nostra sezione "Modulistica"

## **A quanto ammonta attualmente il contributo previdenziale minimo e massimo?**

Il versamento dei contributi, viene effettuato tenendo conto di un minimale ed un massimale annuo, stabiliti nei seguenti ammontari: fino al 31 dicembre 2003:

Il contributo minimo annuo è stabilito in 248,00 Euro per l'agente monomandatario ed in 124,00 Euro per l'agente plurimandatario. Nel caso di agenti operanti in Società tale importo è ridotto rispettivamente a 124,00 Euro e 62,00 Euro per ciascun socio.

I massimali previdenziali annui sono stabiliti in 21.691,00 Euro per l'agente monomandatario ed in 12.395,00 Euro per l'agente senza rapporto esclusivo. Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci.

dal 1 gennaio 2004

i massimali sono stabiliti nelle seguenti misure:

- Agente monomandatario – massimale provvigionale " 24.548,00 Euro"
- Agente plurimandatario – massimale provvigionale " 14. 027,00 Euro"

Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

#### - MINIMALI CONTRIBUTIVI

Per il 2004 vale la normativa precedente.

A partire dal 2005 , cambiano anche le regole anche per il versamento e la misura dei contributi minimi come segue:

I contributi annui non possono essere inferiori a:

- Agente monomandatario – contributi annui minimi " 700,00 Euro"
- Agente plurimandatario – contributi annui minimi " 350,00 Euro"

In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale di contribuzione è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia considerato.

La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente.